



Bruxelles, 13 luglio 2021
(OR. en)

10726/21

ENFOPOL 282
CRIMORG 68
IXIM 148
COSI 145
JAI 867

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	13 luglio 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10168/21
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sull'istituzione dei punti focali nazionali Armi da fuoco (NFFP) negli Stati membri dell'UE – <i>Conclusioni del Consiglio</i> (13 luglio 2021)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'istituzione dei punti focali nazionali Armi da fuoco (NFFP), approvate dal Consiglio "Economia e finanza" nella 3808^a sessione tenutasi il 13 luglio 2021.

**Conclusioni del Consiglio sull'istituzione dei punti focali nazionali Armi da fuoco (NFFP)
negli Stati membri dell'UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 67 a 89,

considerando quanto segue:

1. A norma dell'articolo 3 TUE, l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
2. Dal 2013 la lotta contro il traffico di armi da fuoco è una delle priorità del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, durante il ciclo 2014-2017 e l'attuale ciclo 2018-2021. Il fatto che il traffico di armi da fuoco si riconfermi fra le priorità dell'EMPACT per il prossimo ciclo 2022-2025 dimostra l'importanza di questa minaccia per gli Stati membri.
3. Nella strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini"¹ si legge, al punto "Rispetto delle norme attraverso il monitoraggio e le attività di contrasto - Cooperazione operativa", che *"l'Unione migliorerà la cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie e di contrasto, incoraggerà le competenti autorità degli Stati membri, comprese le autorità doganali, a istituire punti focali nazionali sulle armi da fuoco, a produrre migliori analisi di tutte le informazioni disponibili nel settore delle armi da fuoco illegali e a garantire la piena partecipazione allo scambio di informazioni con Europol nel settore del traffico delle armi da fuoco"*. La strategia è stata approvata dal Consiglio².

¹ JOIN(2018) 17 final, 1.6.2018.

² Conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018 (doc. 13581/18).

4. Nel 2018 il gruppo "Applicazione della legge" ha approvato gli "Orientamenti sulle migliori prassi per la creazione di punti focali nazionali Armi da fuoco"³ dei responsabili EMPACT e degli esperti europei in materia di armi da fuoco (EFE), recanti orientamenti specifici in materia di compiti, accesso alle banche dati, livelli di personale, ubicazione e funzioni.
5. Nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco⁴, la Commissione europea sollecita gli Stati membri e i partner dell'Europa sudorientale a ultimare la creazione in ogni giurisdizione di punti focali sulle armi da fuoco dotati di un organico completo e debitamente formato, come raccomandato in base ai requisiti minimi degli orientamenti sulle migliori prassi per la creazione di NFFP e al contributo degli esperti nazionali. Questi punti focali dovrebbero inoltre essere responsabili dell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro e dello strumento internazionale per il rintracciamento. Per agevolare la cooperazione a livello dell'Unione e internazionale, la Commissione pubblicherà un quadro di valutazione relativo a questi punti focali definendone chiaramente i recapiti e le competenze e orientamenti sulle banche dati e sullo scambio (semi)automatizzato di dati tra gli NFFP.
6. Nel dicembre 2020 è stato aggiunto al manuale aggiornato per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto, nel quadro del gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati"⁵, un elenco di punti di contatto degli NFFP, in cui gli utenti hanno potuto verificare, tra l'altro, gli estremi e le funzioni degli NFFP.
7. I principali compiti degli NFFP consistono nel raccogliere analisi e nel migliorare il flusso di informazioni sull'uso delle armi da fuoco a fini criminali e sul loro traffico illecito verso gli Stati membri e all'interno degli stessi e attraverso tutta l'UE a livello strategico e operativo mediante una raccolta e una condivisione coordinate delle informazioni per migliorare il quadro di intelligence e informare meglio i servizi di contrasto.
8. La Commissione europea pubblicherà orientamenti sui dati da raccogliere nonché sul tipo di banche dati e sul formato per lo scambio di dati da utilizzare.

³ Doc. 8586/18: reti e gruppi di esperti connessi al gruppo "Applicazione della legge" - Esperti europei in materia di armi da fuoco (EFE).

⁴ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:65f0454e-cfef-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

⁵ Doc. 5825/20 ADD 1 REV1.

Tenendo conto della diversità di risorse e strutture organizzative nazionali, il Consiglio dell'Unione europea incoraggia gli Stati membri a:

1. designare le entità appropriate a livello nazionale, per svolgere i compiti indicati nelle raccomandazioni di cui agli orientamenti sulle migliori prassi EMPACT/EFE, al fine di fornire un approccio globale al controllo integrale delle armi da fuoco. I compiti degli NFFP possono essere svolti dall'entità designata indicata nel manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto;
2. integrare tali entità nelle corrispondenti amministrazioni nazionali, in base alle competenze nazionali in materia di controllo integrale delle armi da fuoco, in modo da creare una struttura in grado di svolgere il ruolo degli NFFP, fatta salva la possibilità di affidare compiti diversi a più di un'entità. Si raccomanda vivamente che queste entità operino sulla base degli orientamenti per gli NFFP riguardanti i dati raccolti nonché il tipo di banche dati e il formato per lo scambio di dati utilizzati;
3. adoperarsi per dotare gli NFFP delle competenze giuridiche necessarie allo svolgimento dei loro compiti, in particolare al fine di:
 - creare un archivio per l'intelligence criminale e balistica in materia di armi da fuoco,
 - creare un archivio per tutte le armi da fuoco smarrite, rubate e recuperate,
 - tracciare tutte le armi da fuoco sequestrate, ove possibile, dal fabbricante fino all'ultimo legittimo proprietario,
 - analizzare i dati sulle armi da fuoco sequestrate oggetto di tracciamento per individuarne il tipo, la marca, il modello, il calibro e il paese di fabbricazione,
 - analizzare le armi da fuoco sequestrate per individuarne il tipo, la marca, il modello, il calibro e il paese di fabbricazione, il numero di serie (se l'arma ne è provvista), le caratteristiche specifiche delle armi ricomposte e le modifiche,
 - fornire dati, statistiche, informazioni, valutazioni e relazioni da usare all'interno degli Stati membri,
 - fungere da punto di contatto tecnico con l'UNODC,

- soddisfare i requisiti del questionario delle Nazioni Unite sui flussi illeciti (UN-IAQF),
 - promuovere la cooperazione internazionale;
4. se del caso, provvedere affinché gli NFFP raccolgano tutte le informazioni relative ai sequestri di armi da fuoco illegali negli Stati membri, alla loro conseguente tracciabilità e alla relativa analisi balistica, allorché ciò diventi tecnicamente fattibile;
 5. designare gli NFFP quali punti focali a livello nazionale per il questionario delle Nazioni Unite sui flussi illeciti di armi, al fine di soddisfare l'indicatore 16.4.2 relativo agli obiettivi di sviluppo sostenibile: "Proporzione di armi sequestrate, trovate o consegnate la cui origine o il cui contesto illecito è stato rintracciato o stabilito da un'autorità competente in linea con gli strumenti internazionali"⁶;
 6. rendere questi NFFP responsabili dell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro e, in particolare, quali punti focali per l'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento.

Invita gli Stati membri a sfruttare appieno il sostegno fornito attraverso il Fondo Sicurezza interna dell'UE per lo sviluppo delle capacità nazionali in relazione agli NFFP.

⁶ [https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/iafq.html#:~:text=United%20Nations%20Illicit%20Arms%20Flows%20Questionnaire%20\(UN%20DIAFQ\)&text=2%2C%20which%20reads%20%22Proportion%20of,in%20line%20with%20international%20instruments%22.](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/iafq.html#:~:text=United%20Nations%20Illicit%20Arms%20Flows%20Questionnaire%20(UN%20DIAFQ)&text=2%2C%20which%20reads%20%22Proportion%20of,in%20line%20with%20international%20instruments%22.)